



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione Sindacale n° 73 del 30/12/2020

Proposta N. 55 del 30/12/2020

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARiffe CANONE UNICO PATRIMONIALE
ANNO DI IMPOSTA 2021**

VISTO:

- il Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 che disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e il relativo regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 2/3/1995
- il capo II del D.lgs 15 novembre 1993, n. 507 che disciplina la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e il relativo Regolamento comunale approvato con delibera del consiglio Comunale n. 67 del 13/10/2014 e modificato con deliberazioni n.63 del 30/07/2015 e n. 34 del 21/03/2019

Dato atto che la Legge 160/2019, articolo 1, commi 816-847, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*” istituisce a decorrere dal 2021 il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in sostituzione di TOSAP, ICP e qualsiasi canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali;

Considerato che, alla luce di quanto sopra, i previgenti tributi sono sostituiti dal presente Canone unico ma non abrogati, pertanto continuano ad esplicare la propria efficacia per i periodi di imposta precedenti al 2021, anche ai fini dell'attività accertativa dell'ufficio competente;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 1, comma 819, della suddetta legge il presupposto del canone è:

- l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree

appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 820, della L. 160/2019 il nuovo canone è caratterizzato dal principio dell'alternatività ovvero “*l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del comma 819*”;

Dato atto che, con apposito Regolamento da adottarsi, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, con deliberazione di Consiglio Comunale, verrà stabilita la disciplina del presente Canone unico;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 comma 817 di suddetta legge, il Canone unico è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal presente canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;

Dato atto che la suddetta clausola, concernente l'invarianza di gettito, è rispettata dallo schema di tariffe che sia andranno ad approvare con la presente deliberazione;

Preso atto che, solo con riferimento alle pubbliche affissioni, la tariffa decorrerà dal 1 dicembre 2021, come previsto dall'art. 1, comma 836, della L. 160/2019 e che, pertanto, fino a tale data resta in vigore il diritto sulle pubbliche affissioni;

VISTO l'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede: “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;

VISTO il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come testualmente riportato “*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio*

dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

VISTO l'art. 106 comma 3 bis del Decreto-legge n. 34/2020, che ha previsto per l'esercizio 2021 uno slittamento dei termini per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151 del TUEL al 31 gennaio 2021;

Considerata pertanto la necessità di provvedere alla contestuale determinazione delle tariffe del Canone unico patrimoniale, come da allegati A e C, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, altresì, necessario approvare l'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente la classificazione delle strade del centro abitato in due categorie rilevante al fine dell'applicazione della tariffa per l'occupazione del suolo, compresi gli spazi soprastanti e sottostanti, nonché per l'esposizione di mezzi pubblicitari;

Richiamato infine l'art. 13, cc. 15-15ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201: “*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle citta' metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021*” (comma 15). “*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.(comma 15 ter).*

VISTO l'art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/1991.

D E T E R M I N A

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. di approvare, ai sensi dell'art. 1, commi 816-847 della Legge 160/2019 le tariffe 2021 del Canone unico come da allegati A, B e C, parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. dare atto che le tariffe determinate per l'anno 2021 del Canone unico garantiscono l'invarianza di gettito ai sensi del comma 817 art. 1 della legge 160/2019.

3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il 14 ottobre 2021.

Il Responsabile del Procedimento: Criscione Concetta

Ragusa, 30/12/2020

Sindaco
CASSI' GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale